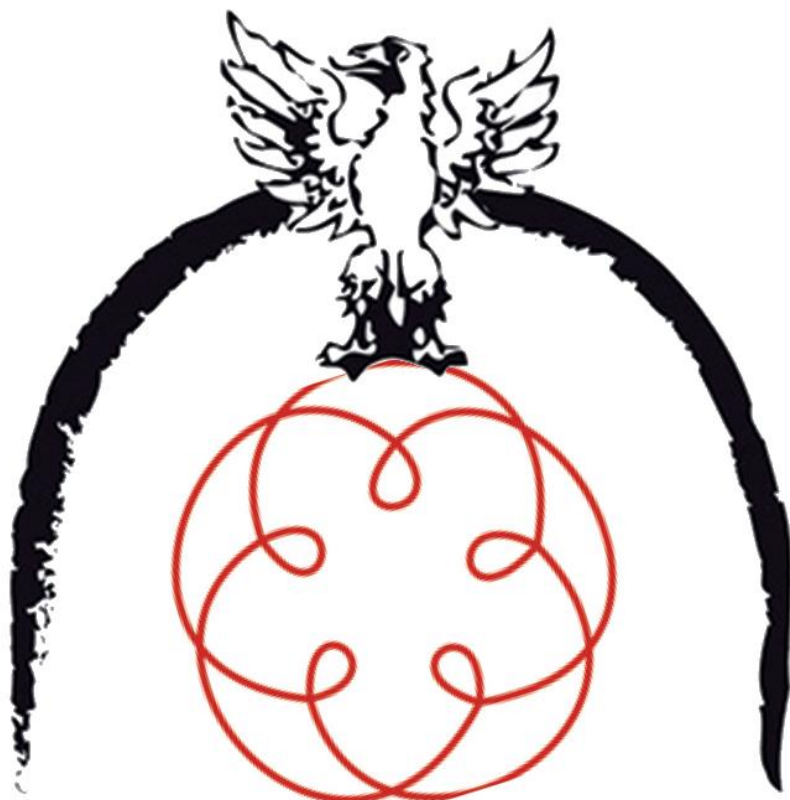




**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili**  
BARCELLONA POZZO DI GOTTO

**NUOVO REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE  
DELLA QUOTA ANNUALE D'ISCRIZIONE  
ALL' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  
BARCELLONA POZZO DI GOTTO**

**Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 14 luglio 2026**

## **Articolo 1**

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 139/2005, determina l'importo della quota per l'iscrizione all'Albo, all'Elenco speciale e alla sezione Società tra Professionisti (in seguito STP) in sede di definizione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento.

## **Articolo 2**

Gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto sono tenuti annualmente al pagamento della quota, da corrispondersi, salvo diversa delibera del Consiglio, in due rate di pari importo rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 luglio di ciascun anno.

Il versamento della quota annuale deve avvenire esclusivamente tramite i servizi PagoPA. Per ogni pagamento, l'iscritto può scegliere la rateizzazione fino a un massimo di tre rate mensili di pari importo, senza interessi, secondo le modalità e le scadenze previste dalla piattaforma PagoPA.

In caso di cancellazione dall'Albo, dall'Elenco Speciale o dalla sezione STP, solo se le istanze vengono presentate entro il 31 dicembre dell'anno "n-1", ed il relativo provvedimento di cancellazione ha come decorrenza una data inferiore o uguale al 31 dicembre dell'anno "n-1", l'iscritto non è tenuto al pagamento della quota relativa all'anno "n".

Le domande di cancellazione pervenute entro il 31 gennaio dell'anno "n", saranno oggetto di verifica da parte del Consiglio al fine di valutare l'eventuale possibilità di procedere allo stralcio della quota di competenza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto, fermo restando l'obbligo al pagamento della quota di competenza del Consiglio Nazionale.

Le domande di cancellazione pervenute oltre il 31 dicembre dell'anno "n" non hanno alcun effetto in merito all'obbligo di versamento della quota relativa all'anno "n".

## **Articolo 3**

Entro il 30 settembre di ogni anno, salvo diversa disposizione del Consiglio, il Tesoriere dell'Ente sottopone al Consiglio l'elenco degli iscritti morosi che non hanno ancora provveduto al pagamento della quota annuale.

Esaminato tale elenco, il Consiglio dell'Ordine delibera il deferimento dell'iscritto moroso al Consiglio di Disciplina Territoriale, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare.

A partire dalla maturazione dello stato di morosità, sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati fino alla data di formazione del ruolo o del sopravvenuto pagamento, oltre alle sanzioni determinate nella misura pari al 7% (euro 30,00) per il tardivo versamento della quota annuale dovuta.

## **Articolo 4**

In caso di morosità derivante dal mancato o insufficiente pagamento delle quote d'iscrizione relative a più annualità, l'iscritto può richiedere la rateizzazione del debito fino a un massimo di 18 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 100,00. Sulle somme dilazionate si applicano gli interessi al tasso legale vigente, calcolati in proporzione alla durata del piano di ammortamento prescelto.

La rateazione non preclude e non sospende l'avvio di procedimenti disciplinari.

L'iscritto che regolarizza la propria posizione dopo il deferimento al Consiglio di disciplina sarà, in ogni caso, tenuto al versamento di un importo aggiuntivo a copertura delle spese amministrative determinate nella misura di trenta euro.

L'iscritto decade dal piano di rateazione in caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento di tre rate successive alla prima, anche non consecutive. Il mancato, tardivo o insufficiente pagamento della prima rata comporta l'annullamento della rateazione.

Il debito residuo o il debito rateizzato, comprensivo degli interessi, diviene quindi esigibile in un'unica soluzione.

#### **Articolo 5**

I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento delle quote annuali anche nei periodi in cui vige la sospensione.

#### **Articolo 6**

In caso di mancato pagamento della quota annuale entro le scadenze previste, nonché di annullamento o decadenza dal piano di rateazione concordato, l'Ente procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, affidando il relativo carico all'Agente della Riscossione competente, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

#### **Articolo 7**

L'Ente si riserva la facoltà di destinare le maggiori entrate derivanti dalla riscossione coattiva, previa istituzione di appositi fondi, alla riduzione della quota annuale, nonché al sostegno degli iscritti che versino in comprovate situazioni di difficoltà. L'attuazione delle suddette misure è subordinata all'adozione di autonome e specifiche regolamentazioni e/o deliberazioni da parte del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto.

#### **Articolo 8**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e, avendo natura procedurale in materia di riscossione delle quote annuali, si applica anche alle morosità già insorte e/o alle somme già dovute prima di tale data.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari interne incompatibili con esso relative alla riscossione delle quote annuali d'iscrizione all'Albo.